



Sentenza n.112/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 38038 proposto da XX nato a Bari il
XX, (c.f. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Allamprese (c.f.:
LLMPQL62B22A662L – pec: avv.allamprese@legalmail.it) ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Bari Santo Spirito al Corso Garibaldi n. 83

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;
VISTO il codice di giustizia contabile;

PER ACCERTARE E DICHIARARE

l'obbligo dell'INPS al versamento, in favore del ricorrente della somma pari
a € XX pari ai 4/5 di € XX e € XX pari ai 4/5 di € XX e per l'effetto
condannarla al pagamento degli importi indicati

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

DITE le parti all'udienza del 10 aprile 2026

FATTO

	Con ricorso depositato in data 21 novembre 2025 il ricorrente riassumeva il	
	giudizio già instaurato innanzi al Tribunale civile di Bari per vedersi	
	riconosciuto quanto già indicato in epigrafe, a seguito di sentenza declaratoria	
	del difetto di giurisdizione del 9 ottobre 2025, n.3705.	
	Riferiva di essere stato in servizio alle dipendenze dell'Agenzie delle Entrate	
	(già amministrazione finanziaria) dal 1^ giugno 1978 fino alla data del	
	licenziamento, avvenuto in data XX.	
	Dopo essere stato collocato, quindi, in quiescenza, sussistendone i requisiti,	
	con sentenza n. 12826/2013 del 3.12.2013 del Tribunale di Bari veniva	
	disposta la reintegra nel posto di lavoro con conseguente condanna	
	dell'amministrazione al pagamento degli stipendi non corrisposti oltre	
	contributi previdenziali ed assistenziali.	
	Riferiva che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza rinunciava	
	alla reintegra, optando per l'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità	
	dell'ultima retribuzione globale, cosicchè il rapporto di lavoro cessava in data	
	XX.	
	Per effetto della decisione predetta, quindi, l'INPS procedeva ad emettere, in	
	data XX, ingiunzione fiscale per la restituzione della somma pari a € XX	
	corrispondente alla pensione erogata nel periodo oggetto di successiva	
	reintegrazione nel posto di lavoro.	
	Il suddetto provvedimento di recupero superava anche il vaglio di questa	
	Corte, adita dal ricorrente, che lo riteneva legittimo.	
	L'INPS, quindi, comunicava di procedere dal mese di giugno XX a trattenere	
	le somme pari ad 1/5 della pensione mensile lorda goduta, specificando,	
	inoltre, che la sede provinciale dell'INPS avrebbe proceduto ad aggiornare la	

	- euro XX sulla riliquidazione TFS	
	- euro XX su arretrato pensionistico maturato dal XX al XX.	
	In sostanza il ricorrente lamenta che l'INPS, nel ritardare i dovuti	
	aggiornamenti sulla pensione maturati sin dal XX avrebbe trattenuto	
	indebitamente somme che, invero, avrebbe potuto ritenere solo nella misura	
	del quinto previsto dalla legge, facendo ricorso con modalità arbitrarie	
	all'istituto della compensazione per il periodo di arretrato maturato (e non	
	erogato) dal XX al XX.	
	Nel dare atto, quindi, che dal XX la pensione veniva definitivamente	
	aggiornata dall'INPS ha chiesto, quindi, la restituzione della somma indicata	
	in epigrafe, pari ai 4/5 delle trattenute effettuate, a titolo di compensazione,	
	sugli arretrati pensionistici.	
	Si è costituita l'INPS che, dopo aver ricostruito la vicenda sotto il profilo	
	fattuale ha concluso per il rigetto del ricorso sostenendo che nel caso di specie	
	il debito accertato sarebbe da qualificarsi come "indebito civile" non	
	sottoposto, quindi, ai limiti previsti per le ritenute stipendiali.	
	Ha, quindi evidenziato che, in ossequio a quanto previsto dalla circolare	
	47/2018 il credito deve essere recuperato, secondo un ordine di priorità,	
	mediante:	
	a) compensazione con crediti vantati nei confronti dall'Istituto;	
	b) unica trattenuta sulle prestazioni laddove la capienza consenta di estinguere	
	l'indebito nella sua interezza;	
	c) rimessa in denaro.	
	Ha sostenuto la legittimità della compensazione precisando che la stessa	
	rappresenta la modalità prevalente di recupero dell'indebito pensionistico,	

	richiamando, inoltre, l'istituto della compensazione impropria, ritenuto più	
	volte legittimo dalla giurisprudenza e che esula dai limiti previsti dall'art.	
	1246, n. 3 del c.c., che esclude la compensazione per i crediti impignorabili,	
	escludendo, conseguentemente, la necessità di rispettare il limite del quinto	
	previsto dall'art.69 della l.153/1969.	
	Ha sostenuto, quindi, che una volta accantonati gli importi spettanti a titolo di	
	arretrati gli stessi sfuggono alle esigenze sottese al limite della trattenuta del	
	quinto.	
	Con riferimento poi all'avvenuto congelamento dell'arretrato l'INPS ha	
	sostenuto che l'importo complessivamente recuperato sarebbe rimasto	
	invariato, giacchè l'arretrato derivante dalla riliquidazione non ha inciso	
	sull'ammontare del debito, ma ha esclusivamente consentito una più rapida	
	riduzione del debito residuo mediante compensazione impropria, accelerando	
	il recupero, mitigando di fatto la posizione debitoria del ricorrente.	
	All'udienza del 10 aprile 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene che il ricorso	
	debba trovare accoglimento nei termini e nei limiti di seguito esposti.	
	L'accurata ricostruzione in fatto della vicenda acquista pregnante importanza,	
	ai fini della decisione in quanto idonea a fornirle adeguato supporto	
	motivazionale.	
	Nel caso di specie, infatti, a dispetto delle argomentate eccezioni difensive in	
	ordine alla legittimità delle modalità di recupero effettuate dall'INPS, non	
	appaiono in discussione sia la qualificazione giuridica di "indebito civile" del	
	debito accertato dall'INPS, sia della possibilità di procedere alla	
	5	

	compensazione impropria dei rapporti debitori creditori.	
	Tale possibilità, tuttavia, trova un limite nel caso di recupero di indebito	
	pensionistico mediante trattenuta sulla quota di pensione atteso che va sempre	
	e comunque rispettato il limite di legge del quinto.	
	Al riguardo anche la giurisprudenza contabile, nel richiamare quanto espresso	
	dalla Suprema corte ha ritenuto possibile la compensazione del debito con gli	
	arretrati pensionistici ma nel rispetto del quinto previsto dall'art.69 del	
	d.l.153/1969 (cfr Sez. Giurisdiz. Campania, 31 ottobre 2024, n.530; Sez.	
	Giurisdiz. Liguria 20 novembre 2024, n.100)	
	Esaminando la fattispecie oggetto del presente giudizio emerge che il	
	ricorrente, a seguito delle altalenanti vicende giudiziarie relative al rapporto	
	di impiego, per cause comunque a lui non imputabili è stato chiamato a	
	restituire la somma pari a € XX.	
	Orbene parte dell'indebito è stato recuperato mediante compensazione delle	
	somme spettanti al ricorrente a titolo di pensione, conseguenti	
	all'adeguamento della propria posizione previdenziale, a seguito della	
	trasmissione del modello PA04 da parte del datore di lavoro.	
	A tal riguardo, quindi, sono state trattenute somme, a tutti gli effetti rientranti	
	nella prestazione pensionistica spettante al ricorrente, relative a ben sette	
	annualità, in particolare dal XX al XX, nonostante, sin dall'agosto XX	
	l'amministrazione previdenziale aveva ottenuto tutti gli elementi per poter	
	correttamente rideterminare il trattamento pensionistico, avendo ricevuto	
	dall'Agenzia delle entrate il modello PA04 aggiornato.	
	Il provvedimento di riliquidazione e rideterminazione della pensione è stato	
	emesso solo nel gennaio XX.	

	Tale comportamento da parte dell'INPS è sicuramente censurabile in quanto	
	l'indebita trattenuta delle somme che, invece, avrebbero dovuto essere erogate	
	mensilmente al ricorrente quali emolumenti pensionistici, ha ovviamente	
	influito sulle capacità di vita del ricorrente perché indubbiamente, di fatto	
	l'amministrazione ha proceduto a prelevare una quota superiore al quinto	
	previsto dalla legge sulla pensione del ricorrente.	
	Nel caso di specie la quantificazione dell'arretrato è frutto di un sensibile	
	ritardo che, fra l'altro, ha reso l'amministrazione inadempiente	
	nell'espletamento delle proprie obbligazioni di natura previdenziale,	
	ricorrendo ad una sorta di " <i>exceptio inadimpleti</i> " non applicabile ovviamente	
	alla fattispecie in questione.	
	Fra l'altro, in ragione dell'ingente somma da restituire, appare ardua la pretesa	
	formulata già in prima battuta dall'istituto previdenziale di subordinare la	
	pretesa restitutoria del ricorrente alla previa fissazione delle modalità di	
	restituzione del debito.	
	Al riguardo le argomentazioni fornite dall'INPS non appaiono convincenti	
	atteso che il cd " <i>congelamento</i> " dell'arretrato ha privato il ricorrente di una	
	parte del proprio trattamento fondamentale pensionistico che, una volta	
	espletate le pratiche necessarie per la sua definizione e liquidazione, avrebbe	
	potuto essere ritenuto <i>pro quota</i> e nella misura del quinto.	
	L'INPS nella propria memoria difensiva ha affermato che già dal 13 aprile	
	2015, mediante l'emissione del lotto n.108, avrebbe accertato un importo a	
	credito pari ad € XX.	
	Dalla lettura del predetto documento, prodotto in atti quale allegato n.15,	
	tuttavia, non sembra evincersi l'accertamento di detto credito sin da quella	

	di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.	
	Corretto, invece, appare il recupero effettuato sulla quota dovuta a titolo di	
	TFS in ragione della corretta applicazione, in tal caso, degli istituti indicati dal	
	resistente, attesa la natura non (esclusivamente) previdenziale del TFS,	
	nonché la circostanza che, trattandosi di indennità da erogare <i>una tantum</i> il	
	calcolo del quinto andrebbe effettuato sull'intera somma erogata al ricorrente	
	e non già su quella erogata a titolo di arretrati.	
	Al riguardo il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine al fatto che la	
	quota ritenuta dall'amministrazione previdenziale fosse superiore al quinto	
	dell'intero TFS a lui erogato.	
	Il ricorso, va quindi, accolto nei termini sopra esposti.	
	In ragione della complessità della questione sussistono giusti motivi per la	
	compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.	
	Spese compensate	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 11/05/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	9	

[illegible]